



AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 2

del 29/01/2010

Oggetto: **Modifiche alla direttiva “Elenco degli operatori economici dell’Agenzia Regionale di Sanità: modalità di costituzione, di gestione e individuazione delle categorie merceologiche”.**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell’A.R.S.;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, adottato da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 12/09/2007 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 65 del 19/11/2007 con la quale è stato approvato il “*Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi*”, successivamente modificato e coordinato nel testo con deliberazione n. 17 del 30/04/2009 e n. 44 del 18/12/2009;

Visto in specifico l’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del Disciplinare che attribuisce al Direttore la competenza a definire le modalità di pubblicazione ed i criteri di gestione dell’elenco degli operatori economici e di individuare le categorie merceologiche di riferimento per l’iscrizione in detto elenco;

Vista la direttiva “Elenco degli operatori economici dell’Agenzia Regionale di Sanità: modalità di costituzione, di gestione e individuazione delle categorie merceologiche”, approvata con proprio decreto n. 2 del 29/02/2008;

Tenuto conto che il Dirigente del Settore Amministrazione, a due anni dalla costituzione dell’elenco degli operatori economici, ha proposto di apportare alcune modifiche alla suddetta direttiva;

Rilevato che le modifiche consistono in un ampliamento delle verifiche sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nella domanda di iscrizione e nella soppressione delle seguenti categorie merceologiche: *1.2.3. Fotocopiatori e stampanti multifunzione*, *2.3.1. Servizi assicurativi* e *2.3.9. Trasporto merci e documenti*, che non presentano alcun operatore iscritto;

Verificato che nel caso della categoria *1.2.3. Fotocopiatori e stampanti multifunzione*, l’A.R.S. aderisce alle convenzioni CONSIP presenti negli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” e nel caso della categoria *2.3.1.*

Servizi assicurativi aderisce ai contratti aperti della Regione Toscana, per cui l’Agenzia non utilizza altri fornitori diversi da quelli individuati dalle gare di appalto effettuate da CONSIP e Regione Toscana;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, dopo un primo periodo di sperimentazione, provvedere a modificare la direttiva “Elenco degli operatori economici dell’Agenzia Regionale di Sanità: modalità di costituzione, di gestione e individuazione delle categorie merceologiche”, approvata con proprio decreto n. 2 del 29/02/2008, anche al fine di garantire una procedura sempre più efficace e conforme al panorama amministrativo ed all’assetto organizzativo dell’Agenzia;

Considerato che la proposta del Dirigente del Settore Amministrazione tiene conto del rispetto di quanto indicato dal “*Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi*” e valutato che nel suo complesso è coerente ed idonea alle esigenze dell’Agenzia;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche alla direttiva “Elenco degli operatori economici dell’Agenzia Regionale di Sanità: modalità di costituzione, di gestione e individuazione delle categorie merceologiche”, approvata con proprio decreto n. 2 del 29/02/2008;
2. di approvare il testo coordinato della direttiva “Elenco degli operatori economici dell’Agenzia Regionale di Sanità: modalità di costituzione, di gestione e individuazione delle categorie merceologiche”, di cui all’allegato “1” al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di stabilire che le modifiche apportate alla direttiva entrino in vigore dalla data odierna;
4. di pubblicare nell’apposita sezione del sito web dell’ARS il testo coordinato della direttiva;
5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità del presente provvedimento mediante:
 - a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it);
 - b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia;

il Direttore
Dott.ssa Laura Tramonti

ELENCO degli OPERATORI ECONOMICI dell'Agenzia Regionale di Sanità
MODALITA' di COSTITUZIONE e di GESTIONE
INDIVIDUAZIONE delle CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'A.R.S. con deliberazione n. 65 del 19.11.2007 (di seguito indicato come "Disciplinare"), con la presente direttiva sono definite le modalità di pubblicazione ed i criteri di gestione dell'elenco degli operatori economici di cui al medesimo art. 6 sopra citato, e sono individuate le categorie merceologiche di riferimento per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 2 – Elenco degli operatori economici (EL.O.E.) e delle categorie merceologiche.

1. Sono iscritti all'EL.O.E. i soggetti che ne fanno richiesta con le modalità specificate al successivo art. 3, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Le categorie merceologiche di interesse dell'A.R.S. sono riportate nell'elenco allegato 'A' alla presente direttiva. L'elenco è soggetto a periodico aggiornamento secondo le esigenze dell'Agenzia.
3. Gli operatori possono iscriversi ad una o più delle categorie merceologiche riportate nell'elenco allegato alla presente direttiva. Non è ammessa l'iscrizione in categorie merceologiche diverse da quelle riportate nel suddetto elenco.
4. L'iscrizione ha validità biennale a decorrere dalla data di iscrizione effettuata secondo le modalità indicate al successivo art. 3.
5. Qualora, allo scadere del biennio, l'operatore economico presente nell'EL.O.E. non proceda al rinnovo dell'iscrizione, l' A.R.S. provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.

Art. 3 – Modalità di iscrizione all'EL.O.E. e aggiornamento dei dati.

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'EL.O.E. devono:
 - a) compilare il modulo di iscrizione scaricabile nella sezione "Forniture - Elenco degli operatori economici" del sito istituzionale dell'A.R.S., www.arsanita.toscana.it , avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste;
 - b) inviare detto modulo di iscrizione (modulo unico contenente anche la dichiarazione dati relativi ai requisiti soggettivi e di idoneità professionale con dichiarazioni rese nelle forme e nelle modalità previste dal DPR445/2000 e ss.mm.ii.), in forma cartacea mediante servizio postale e sottoscritto intelligibilmente dal titolare e/o legale rappresentante dell'operatore

economico e corredato dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, indirizzandolo all' Ufficio Forniture dell'A.R.S., via Vittorio Emanuele II n° 64 (Villa Fabbricotti), 50134 – Firenze. In caso di non utilizzo del servizio postale raccomandato, l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, né per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In alternativa può essere consegnato a mano presso l'ufficio protocollo dell'A.R.S., tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, nell'orario 9,30 – 13,00.

2. Non saranno accolte le richieste di iscrizione pervenute in modo diverso da quello indicato al precedente comma, o nel caso in cui queste non siano sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero non siano corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore.
3. Le iscrizioni all'EL.O.E. possono essere richieste dagli operatori economici in qualsiasi periodo dell'anno.
4. L'iscrizione all'EL.O.E. sarà effettuata dall'A.R.S. a seguito del positivo esito dei controlli, ai sensi del successivo art. 4, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal titolare e/o legale rappresentante dell'operatore economico.
5. L'inammissibilità della richiesta di iscrizione per carenza dei requisiti soggettivi e/o di idoneità professionale è comunicata dal responsabile del procedimento all'operatore economico per scritto, anche mediante fax.
6. L'operatore economico iscritto all'EL.O.E., in caso di sopravvenuta variazione dei dati precedentemente comunicati e dichiarati, è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano, con le medesime modalità previste per l'iscrizione (compilazione del modulo di aggiornamento ed invio in forma cartacea ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'impresa e/o dei requisiti soggettivi e/o di idoneità professionale dell'operatore economico).
7. Il responsabile del procedimento di iscrizione all'EL.O.E. è il dirigente del Settore Amministrazione o altro soggetto da questi formalmente individuato fra il personale assegnato al medesimo Settore.

Art. 4 – Verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

1. L'A.R.S. dispone la verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella scheda di rilevazione al momento dell'iscrizione.
2. L'esito positivo della verifica è condizione per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.
3. In via transitoria, rispetto alla precedente disposizione che prevedeva un controllo a campione del 10% degli operatori economici iscritti al 31 dicembre di ogni anno, si stabilisce che nei confronti degli operatori economici già iscritti all'EL.O.E. alla data di approvazione della presente direttiva, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati venga effettuata su tutti gli operatori la cui domanda di iscrizione abbia scadenza oltre il 30/04/2010. Per tutti gli altri operatori economici, la verifica sarà effettuata in occasione dell'eventuale richiesta di nuova iscrizione.

4. L'A.R.S. effettua idonei controlli ove sorgano fondati dubbi sul mantenimento, nel corso del biennio, del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico al momento dell'iscrizione.

Art. 5 – Cancellazione dall'EL.O.E.

1. Costituisce motivo di cancellazione dell'operatore economico dall'EL.O.E. il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di iscrizione o di aggiornamento dei dati riguardo il possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale;
 - b) sopravvenuta risoluzione per inadempienza di un contratto sottoscritto tra l'A.R.S. e l'operatore economico;
 - c) accertamento di grave negligenza o malafede nell'esecuzione da parte dell'operatore economico delle prestazioni contrattuali o di errore grave da questi commesso nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti dell'A.R.S.;
 - d) mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione;
 - e) in caso di espressa richiesta da parte dell'operatore economico.
2. Salvo che nei casi di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1, una nuova iscrizione da parte del medesimo operatore economico non può essere accettata prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione.

Art. 6 – Pubblicità dell'EL.O.E.

I documenti e gli avvisi riguardanti la costituzione e la gestione dell'EL.O.E sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.R.S., www.arsanita.toscana.it , alla sezione 'Forniture – Elenco degli operatori economici'.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell'EL.O.E.

1. Gli operatori economici iscritti nell'EL.O.E. saranno oggetto di invito a partecipare alle procedure negoziate concorrenziali previste all'articolo 3, comma 3, del Disciplinare (lavori, forniture o servizi il cui importo presunto è pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro), con le seguenti modalità:
 - a) prima dell'indizione della procedura negoziata concorrenziale, come definito all'art. 9, c. 1 del Disciplinare, il dirigente che richiede l'acquisizione del lavoro/servizio/fornitura individua la/e categoria/e merceologica/he, tra quelle riportate nell'elenco allegato 'A' al presente documento, attinente/i il lavoro da realizzare o la fornitura o servizio da acquisire;
 - b) il responsabile del procedimento individua un numero minimo di 5 soggetti presenti all'interno di ciascuna categoria merceologica di cui al precedente punto a), seguendo il criterio della rotazione secondo l'ordine di iscrizione; ai soggetti così individuati è aggiunto l'operatore economico che più recentemente è stato affidatario, con esito positivo, del lavoro, della fornitura

- o del servizio oggetto della procedura, se il caso sussiste e se l'operatore economico è iscritto all'EL.O.E. .
2. Nel caso che il programma annuale dei contratti preveda acquisizioni di cui al comma precedente che non rientrano nelle categorie merceologiche individuate, il Direttore dell'A.R.S. può aggiornare l'elenco delle categorie economiche sulla base delle esigenze dell'Agenzia, con successiva iscrizione degli operatori economici nella/e categoria/e merceologica/he di nuova individuazione, ovvero, in pendenza di tale atto, il dirigente del Settore Amministrazione pubblica apposto avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia concernente l'acquisizione che l'A.R.S. intende disporre, con successiva manifestazione di interesse da parte degli operatori economici a partecipare alla relativa procedura di affidamento.
 3. Tutti gli operatori economici iscritti all'EL.O.E. possono partecipare, indipendentemente dal criterio di rotazione e dalla categoria merceologica in cui sono iscritti, alle procedure negoziate concorrenziali previste all'art. 3, comma 2, del Disciplinare (lavori, forniture o servizi il cui importo presunto è pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alle soglie consentite per gli affidamenti in economia), a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'A.R.S.
 4. Gli operatori economici iscritti all'EL.O.E. possono inoltre essere oggetto di indagini di mercato al fine di disporre affidamenti diretti ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 4, del Disciplinare (lavori, forniture o servizi il cui importo presunto è inferiore a 20.000,00 euro); in tal caso il responsabile del procedimento può derogare dal criterio della rotazione, purché sia in ogni caso garantita la verifica delle condizioni di mercato relativamente al lavoro, alla fornitura o al servizio oggetto dell'affidamento.
 5. Gli operatori economici iscritti all'EL.O.E. niente possono pretendere qualora l'A.R.S. non dia corso ad acquisizioni nella categoria merceologica di interesse durante il periodo di validità dell'iscrizione, oppure dia corso a procedure in quantità tali da non consentire lo scorrimento dell'intero elenco dei soggetti iscritti, ovvero non dia corso a procedure di affidamento per le quali si rende obbligatorio lo scorrimento dell'elenco dei soggetti iscritti, o nei casi di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Deroghe all'utilizzo dell'EL.O.E. ed al principio di rotazione.

1. Per l'esecuzione delle procedure di cui al precedente articolo 7, comma 1, il responsabile del procedimento può invitare soggetti non iscritti all'EL.O.E. nei seguenti casi:
 - a) assenza o ridotto numero di iscritti nella categoria merceologica di interesse;
 - b) tipologie di lavori da eseguire o di forniture o servizi da acquisire che non rientrano in alcuna delle categoria merceologiche di cui all'elenco allegato 'A' al presente documento.
2. Nel caso di cui al punto a) del precedente comma 1, per l'individuazione degli operatori economici fuori elenco si procede mediante indagini di mercato ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del Disciplinare. Nel caso di cui al punto b) del precedente comma 1, si procede come indicato al precedente articolo 7, comma 2.

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 7, del Disciplinare, in caso di individuazione di operatore economico al di fuori dell'EL.O.E., questi viene invitato a richiedere l'iscrizione al citato elenco, fermo restando che questa non è obbligatoria ai fini dell'esecuzione della procedura di acquisizione in corso.
4. Sempre con riferimento alle procedure di cui al comma 1 del precedente art. 7, il responsabile del procedimento, sulla base delle peculiarità e dell'importo stimato indicati dal dirigente richiedente la realizzazione del lavoro o l'acquisizione della fornitura o servizio, può altresì:
 - i. procedere, tra tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse, all'individuazione dei soggetti esclusivamente tra quelli aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi od economico-finanziari preventivamente richiesti e dichiarati dagli operatori economici con le modalità previste dal DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
 - ii. invitare tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di interesse.
5. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del Disciplinare, è fatta salva per l'A.R.S. l'adesione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 38/2007, a contratti regionali aperti stipulati da Regione Toscana a seguito di procedure di appalto di forniture e servizi di interesse comune, nonché la possibilità di acquisizione tramite adesione, ove ritenuta conveniente, alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai sensi della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., attive al momento dell'indizione delle procedure di acquisizione, ovvero tramite mercato elettronico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso l'A.R.S. per le finalità di iscrizione all'EL.O.E. e saranno trattati, sia in modo manuale che informatizzato, anche successivamente all'iscrizione per le finalità inerenti la gestione dell'EL.O.E. e dell'eventuale rapporto contrattuale instauratosi tra A.R.S. ed operatore economico.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale, pena l'inammissibilità della richiesta di iscrizione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. I dati potranno essere inoltre comunicati ad altri enti dipendenti della Regione Toscana, su richiesta di questi, per le medesime finalità di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
4. Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
5. Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione gli operatori economici autorizzano l'A.R.S. a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

6. Il titolare del trattamento è A.R.S. via V. Emanuele II n° 64, 50134 Firenze, tel. n. 055-46.24.31, fax n. 055-38.41.438.
7. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'A.R.S.

ALLEGATO 'A'
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Le categorie merceologiche sono contrassegnate dal codice numerico a tre cifre

- 1.1 Arredamenti per ufficio**
 - 1.1.1. Mobili e complementi di arredo
 - 1.1.2. Scaffalature metalliche
 - 1.1.3. Tendaggi e tappezzerie

- 1.2 Apparecchiature ed attrezzature tecniche (acquisto/noleggio)**
 - 1.2.1. Sistemi, apparati e dispositivi per l'informatica (personal computer, server, periferiche, apparati e dispositivi complementari per l'informatica)
 - 1.2.2. Software (acquisizione di licenze d'uso per software di base, applicativo, gestionale, tecnico-scientifico e per la modellistica, con relativa assistenza manutentiva)
 - 1.2.3.
 - 1.2.4. Attrezzature e macchine economali (rilegatrici, taglierine, affrancatrici, timbratrici e relativa assistenza manutentiva)
 - 1.2.5. Attrezzature e macchine per ufficio (calcolatrici, apparecchi fax e relativa assistenza manutentiva)
 - 1.2.6. Apparecchi audiovisivi, di amplificazione e impianti audio-fonici
 - 1.2.7. Attrezzature e materiale igienico-sanitario
 - 1.2.8. Toner e altro materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori (originale e rigenerato)
 - 1.2.9. Attrezzature antincendio (estintori e dispositivi di protezione)

- 1.3 Carta, cancelleria, stampati e varie**
 - 1.3.1 Carta per stampanti e fotoriproduttori (bianca e riciclata, carta speciale e colorata, cartoncini per stampa)
 - 1.3.2 Prodotti tipografici (carta intestata, buste ed etichette in carta intestate)
 - 1.3.3 Articoli di cancelleria (compreso supporti mobili per archiviazione: cd, dvd, ecc.)
 - 1.3.4 Targhe, timbri e oggettistica

- 2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica (manutenzione programmata; controllo e ripristino della funzionalità degli impianti e/o delle attrezzature)**
 - 2.1.1 Manutenzione cancelli e serrande automatiche
 - 2.1.2 Manutenzione impianti elettrici
 - 2.1.3 Manutenzione sistemi elettronici e di reti di dati

- 2.1.4 Manutenzione apparati informatici (personal computer, server, stampanti, apparati e dispositivi complementari)
- 2.1.5 Manutenzione sistemi di vigilanza
- 2.1.6 Manutenzione sistemi antincendio
- 2.1.7 Manutenzione di impianti idro-termo-sanitari (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento)
- 2.1.8 Manutenzione impianti, attrezzature audio-video e impianti audio-fonici

2.2 Servizi informatici

- 2.2.1 Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
- 2.2.2 Assistenza sistemistica ed operativa
- 2.2.3 Installazione e configurazione dei sistemi
- 2.2.4 Sviluppo applicazioni web

2.3 Servizi gestionali

- 2.3.1
- 2.3.2 Servizi di stampa tipografica e digitale
- 2.3.3 Fotocopie e legatoria
- 2.3.4 Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
- 2.3.5 Ristorazione e catering
- 2.3.6 Agenzie di viaggio
- 2.3.7 Rilevazioni campionarie, interviste, sondaggi
- 2.3.8 Interpretariato e trascrizione registrazioni
- 2.3.9

2.4 Consulenze e servizi professionali

- 2.4.1 Servizi e consulenza fiscale e tributaria
- 2.4.2 Servizi e consulenza gestionale e amministrativa
- 2.4.3 Servizi per la comunicazione e le relazioni esterne
- 2.4.4 Servizi di progettazione grafica ed editoriale
- 2.4.5 Servizi connessi all'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994 (prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro, formazione)

3.1 Opere e impianti

- 3.1.1 Opere edili
- 3.1.2 Opere da falegname
- 3.1.3 Opere da fabbro
- 3.1.4 Opere da vetraio
- 3.1.5 Opere da verniciatore
- 3.1.6 Impianti elettrici, rete dati, telefonici, audio-video e televisivi
- 3.1.7 Impianti idro-termo-sanitari